

Bruxelles, 17 febbraio 2016
(OR. en)

6000/16

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0194 (COD)**

**ECOFIN 85
STATIS 4
UEM 35
COMER 10
CODEC 149**

NOTA PUNTO "I"

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti (Prima lettura) (Deliberazione legislativa) - Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo |

I. INTRODUCTION

1. On 26 June 2014, the Commission presented a proposal, based on Article 338 (1) TFEU, for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures¹.

¹ 5520/14

2. On 5 December 2014, the European Central Bank delivered its opinion based on Articles 127(4) and 282(5) TFEU².
3. On 27 May 2015, the Permanent Representatives Committee approved the Council's General Approach³.
4. On 25 June 2015, the European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs adopted its report on the proposal, and decided to open interinstitutional negotiations on the basis of that report.
5. In the second half of 2015, the Luxembourg Presidency met with the European Parliament during two Trilogue meetings. On 14 December 2015, the co-legislators reached a provisional agreement subject to technical adjustment of the final text.
6. On that basis⁴, the Presidency consulted Member States within a written procedure that ended on 11 January 2016. That consultation showed that Member States supported the provisional agreement subject to a number of linguistic revisions. After consultation of the European Parliament, the Presidency suggests that those modifications be introduced during the lawyer-linguists' revision of the text⁵.

II. COMPROMISE TEXT

7. In the Presidency's opinion, the compromise reached with the European Parliament safeguards the main elements of the Council's general approach, in particular on the delimitation of the Commission's empowerment to adopt delegated acts on certain requirements listed in Annex I in data flows. Furthermore, the modalities, structure and periodicity of quality reports on data falling under the scope of the regulation will be decided by means of implementing acts.

² 16663/14 + ADD1

³ 6638/15 + 9120/15

⁴ 15528/1/15 REV1

⁵ Subject to European Parliament agreement, the Commission quality assessment report will sent not only to the European Parliament but also to the Council (Article 4 paragraph 4).

8. On the possible extension of the scope to cover foreign direct data flows as suggested by the European Parliament, the text provides that the Union may provide financial assistance to pilot studies instituted to establish conditions and methodology for the introduction of such data flows. The possible introduction of foreign direct data flows in the scope of the regulation will follow the Ordinary Legislative Procedure.
9. On that basis, the Permanent Representatives Committee is invited to approve the text set out in the annex to the present document.

III. CONCLUSION

10. Should the Committee approve the agreed text as set out in the Addendum, the formal procedure requires that a letter be sent by the Chair of the Permanent Representatives Committee to the European Parliament stating that an agreement at first reading can be reached should the European Parliament agree to adopt the text, resulting from the 14 December 2015 Trilogue.

Accordingly, with a view to preparing the way for the final adoption of the Regulation in accordance with Article 294 TFEU, the Committee is invited to:

- endorse the text of the draft Regulation in the Annex to this Note;
- mandate its Chair to send a letter the Chair of the European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs stating that should the European Parliament adopt its position at first reading in the form set out in the compromise contained in the Annex to the letter (subject to revision by the legal linguists of both institutions), the Council would approve the European Parliament's position and the act shall be adopted in the wording which corresponds to the European Parliament's position.

PE-CONS No/YY - 2014/0194(COD)

Testo di compromesso

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del
che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla
bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti
all'estero ■
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito denominato "trattato") i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dovrebbero essere conformati alle disposizioni degli articoli 290 e 291 di tale trattato.

- *Statistiche di alta qualità e comparabilità relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei. La Commissione (Eurostat) dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per consentire un accesso in linea agevole e facilmente fruibile a serie di dati nonché per fornire agli utenti una presentazione intuitiva dei dati.*

- *Le statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero rivestono un'importanza fondamentale ai fini di un'elaborazione informata delle politiche economiche e di una formulazione corretta delle previsioni economiche.*

- (2) Tenuto conto dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011⁶, la Commissione si è impegnata⁷ a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
- (3) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di alcuni atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi economici ■ e tecnici. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri ■ a carico degli Stati membri e delle unità rispondenti, *al di là di quanto è necessario ai fini del presente regolamento, e non modifichino il quadro concettuale sottostante.*

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

- (4) Il regolamento (CE) n. 184/2005⁸ relativo alla bilancia dei pagamenti (BdP), agli scambi internazionali di servizi (SIS) e agli investimenti diretti all'estero (IDE) contiene riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e andrebbe pertanto sottoposto a riesame alla luce dei criteri stabiliti nel trattato.
- (5) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 184/2005 alle nuove norme del trattato, le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione dovrebbero essere garantite conferendo a quest'ultima il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

⁸ Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

- (6) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, per via di cambiamenti economici e tecnici, è *necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante, nonché quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte in conformità del presente regolamento.*
- *Gli atti delegati dovrebbero altresì riguardare la proroga del termine per la presentazione della relazione sui risultati degli studi relativi agli IDE realizzati sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.*

- (7) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare ed elaborare gli atti delegati, è opportuno che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (8) Per garantire l'uniformità delle condizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di ■ armonizzare *le modalità, la struttura* e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) Il comitato della bilancia dei pagamenti (comitato BdP) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005 fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

- (10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno che il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE) istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009⁹ svolga un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.
- (11) A tal fine si dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 184/2005 sostituendo i riferimenti al comitato BdP con un riferimento al comitato SSE.

⁹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- (12) La buona, fattiva cooperazione in atto tra le banche centrali nazionali (BCN) e gli istituti nazionali di statistica (*INS*), da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea, dall'altro, costituisce una risorsa che andrebbe mantenuta e sviluppata ulteriormente al fine di migliorare la *coerenza* globale e la qualità delle *statistiche macroeconomiche, quali* le statistiche della bilancia dei pagamenti, le statistiche finanziarie, le statistiche di finanza pubblica ■ e i conti nazionali. *Gli INS e* le BCN continuerebbero ad essere strettamente associati all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di BdP, SIS e IDE attraverso la loro partecipazione ai pertinenti *gruppi* di esperti ■ responsabili per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero. L'European Statistical Forum, istituito tramite un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali ■ (SEBC) firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento *a livello strategico* della cooperazione ■ tra SSE e SEBC.

■

- (13) *Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra SSE e SEBC, la Commissione dovrebbe richiedere il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio¹⁰, su tutte le questioni che rientrano nelle sue competenze ai sensi di tale decisione.*
- *A norma dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.*
- (14) *Gli Stati membri dovrebbero fornire i dati necessari per elaborare statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero in tempo utile, nella forma adeguata e con la qualità richiesta.*
- (15) *Dall'adozione del regolamento, i flussi finanziari internazionali si sono intensificati e sono anche diventati più complessi. Il maggiore utilizzo di società veicolo e di costruzioni giuridiche per il trasferimento di flussi finanziari ha reso più difficile monitorare questi flussi al fine di garantire una loro adeguata tracciabilità e di evitare una contabilizzazione doppia o multipla.*

¹⁰ *Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti*/CE*

- (16) *È pertanto opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di aumentare la trasparenza e la granularità delle statistiche in materia di BdP, SIS e IDE.*
- *Al fine di raccogliere le informazioni adeguate richieste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le fonti pertinenti e appropriate, comprese le fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese o il registro degli eurogruppi. La trasparenza potrebbe inoltre essere migliorata traendo vantaggio da recenti innovazioni, quali l'identificativo mondiale dell'entità giuridica nonché i registri dei proprietari finali istituiti nel quadro della direttiva antiriciclaggio.*
- (17) *Al fine di elaborare statistiche relative agli investimenti diretti all'estero in base al concetto della proprietà finale e distinguendo gli IDE greenfield da quelli che conducono ad acquisizioni, che nella maggior parte dei casi non portano a un aumento degli investimenti lordi negli Stati membri per un determinato periodo, è opportuno elaborare e migliorare la metodologia adeguata in tali ambiti, in collaborazione con pertinenti soggetti interessati quali l'OCSE, l'FMI e l'UNCTAD.*

- (18) *Studi pilota dovrebbero stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per l'introduzione di nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, il costo delle relative rilevazioni di dati, la qualità delle statistiche e la comparabilità tra paesi. I risultati di tali studi dovrebbero essere oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (19) *Allo scopo di garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri opportuni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.*
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 184/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:

- 1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, per via di cambiamenti economici e tecnici, **è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti e specificazioni non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante.**

- **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte in conformità del presente regolamento."**

- **I**

- 2) *L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

- *"Articolo 4*

Criteria e relazioni in tema di qualità

1. *Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009(*) si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.*
2. *Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati comunicati (in seguito denominata "relazione sulla qualità").*
3. *Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. * Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.*

Questa parte del testo sarà riesaminata a livello di giuristi-linguisti al fine di evitare incoerenze o sovrapposizioni.

(*)Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

4. *La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base di un'adeguata analisi delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 2 ed elabora e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento.*
5. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), entro un termine massimo di tre mesi dalla loro entrata in vigore, significativi cambiamenti metodologici o di altro tipo suscettibili d'influenzare i dati trasmessi. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri ogni siffatta comunicazione.*
- *Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
 - La qualità dei dati trasmessi è valutata dalla Commissione in *base* alle relazioni sulla qualità e con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
 - Tale *valutazione* della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo *e al Consiglio***.

* *Questa parte del testo sarà riesaminata a livello di giuristi-linguisti al fine di evitare incoerenze o sovrapposizioni.*

** *Previa approvazione del PE."*

- 3) *L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

- *"Articolo 5*

Flussi di dati

1. *Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:*
 - a) *statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti;*
 - b) *statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;*
 - c) *scambi internazionali di servizi;*
 - d) *flussi di investimenti diretti all'estero;*
 - e) *posizioni di investimenti diretti all'estero.*
2. *La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti partner internazionali, elaborano la metodologia adeguata per elaborare statistiche inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale, oltre al principio della prima controparte, e distinguendo le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.*

3. *Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota che gli Stati membri devono realizzare in relazione alle statistiche annuali inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. Tali studi mirano a stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per l'introduzione di dette nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, a valutare i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche, nonché a consentire la valutazione della comparabilità tra paesi.*
4. *Al fine di agevolare la realizzazione degli studi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Unione può fornire agli Stati membri sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*

5. *Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) elabora una relazione sui risultati degli studi relativi agli IDE realizzati sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni di cui al paragrafo 3. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, individua le restanti condizioni da soddisfare per elaborare la metodologia di cui al paragrafo 2.*
- *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di prorogare di 12 mesi il termine per la presentazione della relazione di cui al comma precedente, qualora dalla valutazione degli studi pilota da parte della Commissione ivi citata emerga che è opportuno individuare le restanti condizioni di cui al comma precedente.*
6. *Entro 12 mesi dalla pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 5, la Commissione, in particolare in funzione della sua valutazione dei risultati degli studi pilota di cui al paragrafo 3, presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per definire i requisiti metodologici e relativi ai dati per le statistiche annuali inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni."*

- 4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

- *"Articolo 10*

Esercizio dei poteri delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, **e all'articolo 5, paragrafo 5**, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri ■ a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

- ***Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.***

- ***La Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.***

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, *e all'articolo 5, paragrafo 5*, è conferito alla Commissione per un periodo *di 5 anni* a decorrere dal [Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].
- *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
4. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, *e all'articolo 5, paragrafo 5*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
- La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, **e dell'articolo 5, paragrafo 5**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

- 5) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

- *"Articolo 11*

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati

membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- 6) *L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

- *"Articolo 12*

- Relazioni sull'applicazione*

- *Entro il 28 febbraio 2018, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.*

- *In particolare, la relazione:*

- a) *valuta la qualità dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero;*
- b) *valuta i benefici che derivano all'Unione e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di informazioni statistiche, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;*
- c) *individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti."*

- 7) *È aggiunto il seguente articolo:*
 - *"Articolo 12 bis*
Cooperazione con altri comitati

 - *In merito a tutte le questioni che rientrano nella competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE, la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente a detta decisione."*

- 8) *L'articolo 9 del regolamento di base è sostituito dal seguente:*
 - *"Articolo 9*
Diffusione

 - 1. *La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche europee elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I. Tali statistiche sono rese disponibili sul sito della Commissione (Eurostat).*

2. *Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, e fatta salva la tutela del segreto statistico, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) provvedono alla diffusione dei dati e metadati richiesti dal presente regolamento, come pure dell'esatta metodologia usata per la loro elaborazione."*

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio

1. ALLEGATO

*Modifica***

4d) All'allegato I, la tavola 4.1 è così modificata:

Tavola 4

Investimenti diretti all'estero - operazioni (compresi i redditi)

Tavola 4.1 Investimenti diretti - Operazioni finanziarie

Termine di trasmissione: T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

| | Saldo netto | Acquisizione netta di attività finanziarie | Incremento netto delle passività |
|---|-------------|--|----------------------------------|
| TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI | | | |
| Investimenti diretti all'estero (IDE) - Operazioni | Geo 6 | Geo 6* | Geo 6* |
| IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Utili reinvestiti | Geo 5 | Geo 5 | |
| IDE - Strumenti di debito | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

***Geo 6**: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. **I giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.").

| | | | |
|--|-------|---------------|---------------|
| IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni | Geo 6 | Geo 6* | Geo 6* |
| IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| IDES - Utili reinvestiti | Geo 5 | | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |

***Geo 6**: Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. **I giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.").

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

Investimenti diretti all'estero (IDE) - Operazioni ⁽¹⁾

Geo 5 Geo 5 Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni ⁽¹⁾

Geo 5 Geo 5 Geo 5

⁽¹⁾ Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

Geo 6:** Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. *I** giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.").

Modifica

4e) All'allegato I, la tavola 4.2 è così modificata:

Tavola 4.2 Redditi da investimenti diretti

Termine di trasmissione: T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

| | Saldo | Crediti | Debiti |
|--|-------|---------------|---------------|
| TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI | | | |
| Investimenti diretti all'estero (IDE) - Redditi | Geo 6 | Geo 6* | Geo 6* |
| IDE - Dividendi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Utili reinvestiti | Geo 5 | Geo 5 | |
| IDE - Interessi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

Geo 6:** Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. *I** giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.").

| | | | |
|---|-------|---------------|---------------|
| IDE - Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi | Geo 6 | Geo 6* | Geo 6* |
| IDES - Dividendi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |

Geo 6:** Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. *I** giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II.

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| IDES - Utili reinvestiti | Geo 5 | | Geo 5 |
| IDES - Interessi | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI | | | |
| Investimenti diretti all'estero (IDE) - Redditi ⁽¹⁾ | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi (1) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

Geo 6:** Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. *I** giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.").

Modifica

4f) All'allegato I, la tavola 5.1 è così modificata:

Tavola 5

Investimenti diretti all'estero - posizioni

Tavola 5.1 Investimenti diretti - Posizioni

Termine di trasmissione: T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

| | Saldo netto | Attività | Passività |
|--|-------------|---------------|---------------|
| TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI | | | |
| Investimenti diretti all'estero (IDE) | Geo 6 | Geo 6 | Geo 6 |
| IDE - Azioni e partecipazioni | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) | Geo 6 | Geo 6* | Geo 6* |
| IDES - Azioni e partecipazioni | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

Geo 6:** Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. *I giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.")**.

*

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| IDES - Strumenti di debito | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro | Geo 5 | | |
| l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE | Geo 5 | | |
| SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI | | | |
| Investimenti diretti all'estero (IDE) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
| Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |

Geo 6:** Geo 6 in grassetto, obbligatorio dal 2015 in poi. *I** giuristi-linguisti introdurranno un articolo per le corrispondenti modifiche dell'allegato I e dell'allegato II (del seguente tenore: "Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 184/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.").

**Regolamento (CE) n. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 gennaio 2005
relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi
internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero*****

| Tavola 2 | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----------------------|---|--|--|----------------------|
| Bilancia dei pagamenti trimestrale e posizione patrimoniale sull'estero | | | | | | | | |
| <i>Periodicità: trimestrale</i> | | | | | | | | |
| <i>Primo periodo di riferimento : primo trimestre 2014</i> | | | | | | | | |
| <i>Termine di trasmissione: T+85 dal 2014 al 2016; T+82 dal 2017 al 2018 ⁽²⁾; T+80 dal 2019 ⁽²⁾</i> | | | | | | | | |
| | | Crediti | | Debiti | | Saldo | | |
| A. Conto corrente | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Attività | | | Passività | | | Saldo netto |
| | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | Posizioni | Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo | |
| E. Posizione patrimoniale sull'estero | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti | | Geo 2 ⁽¹⁾ | | Geo-2 ⁽⁴⁾ | Geo 2 ⁽¹⁾ | | Geo-2 ⁽⁴⁾ | Geo 2 ⁽¹⁾ |
| Per settore residente (Sec 2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ⁽¹⁾ Non obbligatorio per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria. | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ La transizione verso T+82 e T+80 non è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria. | | | | | | | | |
| ⁽³⁾ La disaggregazione geografica | | | | | | | | |
| ⁽⁴⁾ La disaggregazione per settore istituzionale | | | | | | | | |

*** Le parti di testo barrate saranno soppresse a livello di giuristi-linguisti.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito fornite si basano sulla sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero («Balance of Payments and International Investment Position Manual») (BPM6) del FMI, sul Sistema europeo dei conti, sul manuale 2010 delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi («Manual on Statistics on International Trade in Services 2010») e sulla definizione di investimenti diretti all'estero («Benchmark Definition of Foreign Direct Investment») (BD4) dell'OCSE.

A. CONTO CORRENTE

Il conto corrente registra i flussi di merci, di servizi e di redditi primari e secondari tra residenti e non residenti.

1. BENI

Sono registrati in tale rubrica i beni mobili oggetto di un trasferimento di proprietà tra residenti e non residenti.

1.1. Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti

Sono registrate in tale rubrica tutte le merci la cui proprietà economica è trasferita tra un residente e un non residente e che non figurano in altre rubriche specifiche, quali beni oggetto di *merchanding* (cfr. 1.2) e oro non monetario (cfr. 1.3), o non rientrano in un servizio. Il valore delle merci in generale dovrebbe essere determinato con riferimento al valore di mercato su base FOB (free on board). Nel contributo dei paesi alla compilazione degli aggregati dell'Unione devono essere incluse le importazioni e le esportazioni di merci oggetto di commercio di quasi transito, mentre, per gli scambi all'interno dell'Unione, il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione.

1.2. Esportazioni nette di beni con operazioni di *merchanting*

Il *merchanting* è definito come l'acquisto da un non residente da parte di un residente (dell'economia segnalante) di beni che sono successivamente rivenduti a un altro non residente, senza che i beni siano fisicamente presenti nell'economia segnalante. Le esportazioni nette di beni con operazioni di *merchanting* corrispondono alla differenza tra le vendite e gli acquisti di merci oggetto di siffatte operazioni. In tale posta sono compresi i margini dell'operatore, i guadagni e le perdite in conto capitale e le variazioni delle scorte dei beni oggetto di *merchanting*.

1.2.1. I beni acquistati con operazioni di *merchanting* sono indicati come esportazione/credito negativo dell'economia del soggetto che effettua l'operazione.

1.2.2. La vendita di beni figura tra i beni venduti con operazioni di *merchanting* come esportazione/credito positivo dell'economia del soggetto che effettua l'operazione.

1.3. Oro non monetario

L'oro non monetario comprende tutto l'oro diverso dall'oro monetario. L'oro monetario è di proprietà delle autorità monetarie ed è detenuto come Attività di riserva (cfr. 6.5.1). L'oro non monetario può assumere la forma di oro fisico (monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1 000, compreso l'oro detenuto in conti in oro allocated), polvere d'oro e oro in altra forma grezza o semilavorata.

1.4. Rettifiche per *branding* e commercio di quasi transito

Nel commercio di quasi transito i beni sono importati in uno Stato membro, sdoganati per la libera circolazione all'interno dell'Unione (e assoggettati a dazi all'importazione) da un'entità non considerata come unità istituzionale residente e successivamente trasferiti verso un altro Stato membro. Lo Stato membro interessato dal commercio di quasi transito deve registrare la differenza tra il valore delle merci in generale dichiarate allorché i beni sono inizialmente importati da un paese terzo e il loro valore allorché sono trasferiti verso un altro Stato membro. La disaggregazione geografica dovrebbe essere operata sulla base del paese di residenza dell'impresa madre controllante l'impresa che espleta la procedura doganale connessa a tali merci nell'economia segnalante.

2. SERVIZI

I servizi sono il risultato di una attività di produzione che modifica le condizioni delle unità di consumo o agevola lo scambio di prodotti o di attività finanziarie. Generalmente, i servizi non sono entità distinte, su cui è possibile vantare diritti di proprietà, e non possono essere separati dalla rispettiva produzione.

2.1. Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi

I servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi riguardano le operazioni di lavorazione, assemblaggio, etichettatura, confezionamento, ecc., eseguite da imprese che non sono proprietarie dei beni in questione. Alla fabbricazione provvede un'entità che percepisce un compenso dal proprietario. Poiché non si ha trasferimento della proprietà dei beni, non si registra alcuna operazione relativa a merci in generale tra l'impresa di lavorazione e il proprietario. Il valore del compenso dei servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni trasferiti per essere sottoposti a lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione. Sono escluse le operazioni di assemblaggio di elementi prefabbricati (comprese nella rubrica Costruzioni) e le operazioni di etichettatura e di imballaggio accessorie al trasporto (incluse nella rubrica Trasporti).

2.2. Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove

Tra i servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove figurano le attività di manutenzione e di riparazione svolte da residenti su beni di proprietà di non residenti (e viceversa). Le riparazioni possono essere eseguite presso il riparatore o altrove. Il valore di tali servizi comprende tutte le parti e i materiali forniti dal riparatore e inclusi nelle spese di manutenzione e di riparazione. Le parti e i materiali fatturati separatamente dovrebbero essere inclusi tra le merci in generale. Rientrano in tale rubrica la manutenzione e la riparazione di navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto. La pulizia dei mezzi di trasporto è esclusa in quanto rientra nei servizi di trasporto. La manutenzione e la riparazione di opere edili sono escluse perché rientrano nella rubrica Costruzioni. La manutenzione e la riparazione di computer sono escluse in quanto comprese nella rubrica Servizi informatici.

2.3. Trasporti

Il trasporto è il movimento di persone e di cose da un luogo a un altro, compresi i relativi servizi di supporto e ausiliari. Nei trasporti rientrano anche i servizi postali e di corriere. I servizi di trasporto sono registrati nella bilancia dei pagamenti quando sono prestati da residenti di una economia a favore di residenti di un'altra economia. I trasporti possono essere classificati secondo:

a) il modo di trasporto: trasporto marittimo, trasporto aereo o altri modi di trasporto (gli altri modi di trasporto possono essere ulteriormente disaggregati in: trasporto ferroviario, trasporto su strada, trasporto per vie d'acqua interne, trasporto mediante condotte, trasporto spaziale e trasmissione di energia elettrica);

b) ciò che viene trasportato: trasporto di passeggeri, trasporto di merci e altro trasporto (comprendente i servizi di supporto e ausiliari, quali il carico e lo scarico di container, il deposito e magazzinaggio, il confezionamento e l'imballaggio, la pulizia dei mezzi di trasporto effettuata nei porti e negli aeroporti).

2.3.1. Trasporti marittimi

Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta una disaggregazione in Trasporto marittimo di passeggeri, Trasporto marittimo di merci e Altro trasporto marittimo.

2.3.2. Trasporti aerei

Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta una disaggregazione in Trasporto aereo di passeggeri, Trasporto aereo di merci e Altro trasporto aereo.

2.3.3. Altri modi di trasporto

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati via mare o per via aerea. È richiesta una disaggregazione in Trasporto di passeggeri, Trasporto di merci e Altro trasporto. Per la rubrica Altro trasporto va fornita una classificazione più estesa come di seguito specificato.

2.3.3.1. Trasporto spaziale - Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte da operatori di veicoli spaziali, quale il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti su veicoli spaziali di un'altra economia.

2.3.3.2. Trasporto ferroviario – Servizio di trasporto prestato mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in Trasporto ferroviario di passeggeri, Trasporto ferroviario di merci e Altro trasporto ferroviario.

2.3.3.3. Trasporto su strada - Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in Trasporto di passeggeri su strada, Trasporto di merci su strada e Altro trasporto su strada.

2.3.3.4. Trasporto per vie d'acqua interne - Trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne, Trasporto di merci per vie d'acqua interne e Altro trasporto per vie d'acqua interne.

2.3.3.5. Trasporto mediante condotte - Trasporti internazionali mediante condotte, ad esempio, di petrolio e di altri prodotti petroliferi, di acqua e di gas. Sono esclusi i servizi di distribuzione normalmente prestati al consumatore a partire da sottostazioni (inclusi nella rubrica Altri servizi alle imprese n.i.a.) e il valore dei prodotti trasportati (inclusi nella rubrica Merci in generale).

2.3.3.6. Trasmissione di energia elettrica - Servizi di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione su un insieme interconnesso di linee e relativi impianti tra i centri di produzione e i punti di riduzione della tensione dell'energia, prima di distribuirla ai consumatori o ad altri sistemi elettrici. Sono inclusi anche gli oneri per la trasmissione di energia elettrica se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come sono esclusi i servizi di distribuzione di energia elettrica (compresi nella sottorubrica Altri servizi alle imprese n.i.a. della rubrica Altri servizi alle imprese).

2.3.3.7. Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti - Comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto descritte in precedenza.

2.3.4. Servizi postali e di corriere

I servizi postali e di corriere comprendono la raccolta, il trasporto e la consegna di lettere, giornali, periodici, opuscoli, altri stampati, colli, pacchi, ecc., inclusi i servizi allo sportello degli uffici postali e il servizio di locazione di caselle postali.

2.4. Viaggi

Beni e servizi acquistati in un'economia da non residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tale economia (crediti), nonché beni e servizi acquistati in altre economie da residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tali economie (debiti). Sono inclusi i trasporti locali (ossia i servizi di trasporto nell'economia visitata prestati da un residente in tale economia), mentre sono esclusi i trasporti internazionali (inclusi nella rubrica Trasporto di passeggeri). Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due principali suddivisioni: Viaggi d'affari e Viaggi per motivi personali.

2.4.1. Viaggi d'affari

I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per affari. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati. I viaggi d'affari sono ulteriormente disaggregati in Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine e Altri viaggi d'affari.

2.4.1.1. Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine - Includono gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti di tale economia.

2.4.1.2. Altri viaggi d'affari - Comprende tutte le spese per viaggi d'affari non sostenute da lavoratori stagionali e frontalieri o da altri lavoratori a breve termine.

2.4.2. Viaggi per motivi personali

I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari bensì per altri scopi: vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I Viaggi per motivi personali sono ripartiti in: Spese per motivi di salute, Spese per motivi d'istruzione e Altri viaggi per motivi personali.

2.4.2.1. Spese per motivi di salute - Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti si spostano per ragioni mediche.

2.4.2.2. Spese per motivi d'istruzione - Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.

2.4.2.3. Altri viaggi per motivi personali – Tutti gli altri viaggi che rientrano nella rubrica Viaggi per motivi personali non inclusi a titolo né di Spese per motivi di salute né di Spese per motivi d'istruzione.

2.5. Costruzioni

Comprendono la creazione, la trasformazione, la riparazione o l'ampliamento di capitale fisso nella forma di fabbricati, miglioramenti dei terreni con lavori di ingegneria e altre opere ingegneristiche (quali strade, ponti, dighe, ecc.). Sono inclusi i correlati lavori di installazione e assemblaggio, di preparazione del cantiere e di costruzione, i servizi specializzati, quali tinteggiatura, installazione di impianti idraulici e demolizione, e la gestione di progetti di costruzione. I contratti di costruzione considerati negli scambi internazionali di servizi sono generalmente a breve termine. I progetti di costruzione su larga scala appaltati da un'impresa non residente per il cui completamento è necessario un periodo pari o superiore a un anno comportano normalmente la creazione di una filiale residente.

Le costruzioni possono essere ripartite in Costruzioni all'estero e Costruzioni nell'economia segnalante.

2.5.1. Costruzioni all'estero

Le costruzioni all'estero comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante (crediti/esportazioni) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti/importazioni).

2.5.2. Costruzioni nell'economia segnalante

Le costruzioni nell'economia segnalante comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di residenti dell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalante da tali imprese non residenti (crediti).

2.6. Servizi assicurativi e pensionistici

I servizi assicurativi e pensionistici comprendono: Assicurazioni dirette, Riassicurazioni, Servizi ausiliari delle attività assicurative, Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard. Le assicurazioni dirette sono inoltre ripartite in Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni di merci e Altre assicurazioni dirette. La rubrica Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard è ulteriormente ripartita in Servizi pensionistici e Servizi di garanzie standard. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché sulla base del valore complessivo dei premi.

2.6.1. Assicurazioni sulla vita

Le polizze di assicurazione sulla vita prevedono versamenti periodici (o un pagamento in un'unica soluzione) a favore di un assicuratore che, in contropartita, si impegna a versare all'assicurato una somma minima pattuita o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima, in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte, che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte, ma non in altre situazioni, non è inclusa nella presente rubrica bensì nella rubrica Altre assicurazioni dirette.

2.6.2. Assicurazioni di merci

I servizi di assicurazione delle merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci destinate ad essere esportate o importate su una base coerente con la misurazione delle merci FOB e il loro trasporto.

2.6.3. Altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e le altre assicurazioni quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.

2.6.4. Riassicurazione

La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono numerosi tipi diversi di rischio.

2.6.5. Servizi ausiliari delle attività assicurative

Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate salvate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.

2.6.6. Servizi pensionistici

I servizi pensionistici comprendono i servizi prestati da fondi istituiti allo scopo di assicurare un reddito al momento del pensionamento e di erogare prestazioni in caso di decesso o di invalidità a gruppi specifici di lavoratori dipendenti da parte di amministrazioni pubbliche o di compagnie di assicurazione per conto dei lavoratori.

2.6.7. Servizi di garanzie standard

Comprendono i servizi connessi ai sistemi di garanzie standard. Si tratta di accordi con i quali una parte (il garante) si impegna a rimborsare al prestatore le perdite da questi subite in caso di inadempienza del prenditore di fondi. Ne sono un esempio le garanzie di credito all'esportazione e le garanzie per prestiti a studenti.

2.7. Servizi finanziari

I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari - fatta eccezione per quelli di assicurazione e dei fondi pensione - normalmente prestati da banche e altre società finanziarie.

2.7.1. Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari

Nel caso di molti servizi finanziari, quale corrispettivo per i servizi resi, sono addebitati oneri espliciti che non richiedono pertanto alcun calcolo speciale. Sono comprese le commissioni per operazioni di deposito e di prestito, le commissioni per le garanzie una tantum, le penali da riconoscere per rimborsi anticipati o ritardato pagamento, le spese di tenuta conto, gli oneri connessi a lettere di credito e a carte di credito, le commissioni e gli oneri inerenti a contratti di leasing finanziario, factoring, sottoscrizione di titoli e compensazione dei pagamenti. Sono inclusi anche i servizi di consulenza finanziaria, di custodia di attività finanziarie o di oro, di gestione di attività finanziarie, di monitoraggio, di approvvigionamento di liquidità, di assunzione di rischi diversi da un'assicurazione, di gestione di acquisizioni e di fusioni e di rating del credito, nonché i servizi borsistici o di fiduciarie. I servizi prestati dagli operatori finanziari sono compensati, in tutto o in parte, dalla differenza tra i loro prezzi di acquisto e di vendita. I margini sulle operazioni di compravendita sono inclusi tra i servizi finanziari esplicitamente addebitati e altri servizi finanziari.

2.7.2. Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)

Si può considerare che gli interessi effettivi comprendano un elemento di reddito e un compenso per il servizio. Gli operatori che prestano fondi e offrono servizi di deposito riconoscono ai loro depositanti interessi a tassi inferiori a quelli degli interessi che percepiscono dai prenditori di fondi. I conseguenti margini di interesse sono utilizzati dalle società finanziarie per coprire i propri costi e realizzare un utile di gestione. Per convenzione, tali compensi indiretti in termini di interessi si applicano solo ai prestiti e ai depositi e soltanto nel caso di prestiti concessi da società finanziarie e di depositi presso società finanziarie.

2.8. Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove

I compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove comprendono:

a) i corrispettivi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore e progetti e processi industriali, compresi i segreti commerciali e il franchising) originati, oltre che da ricerca e sviluppo, anche dal marketing;

b) i corrispettivi per licenze di riproduzione o di distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in originali o prototipi (quali diritti d'autore su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (ad esempio, per esibizioni dal vivo e la trasmissione televisiva, via satellite o via cavo).

2.9. Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione

I servizi informatici e di telecomunicazione sono definiti in funzione della natura del servizio e non del metodo con cui sono prestati.

2.9.1. Servizi di telecomunicazione

Comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefonia mobile, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea, inclusa la fornitura di accesso a Internet. Sono esclusi i servizi per l'installazione di apparecchi telefonici (che rientrano invece nella rubrica Costruzioni) e i servizi inerenti a basi di dati (inclusi nella rubrica Servizi d'informazione).

2.9.2. Servizi informatici

Comprendono i servizi relativi a hardware e/o software e i servizi di elaborazione dei dati. Sono inclusi anche i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusa progettazione e sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software su misura, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto quali la formazione fornita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dei dati quali l'inserimento dei dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi connessi all'inserimento di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche. Sono esclusi i corrispettivi per licenze di riproduzione e/o di distribuzione di software, inclusi nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale. Il leasing di computer senza operatore è incluso nella rubrica Leasing operativo.

2.9.3. Servizi di informazione

Comprendono: Servizi delle agenzie di stampa e Altri servizi di informazione.

2.9.3.1 Servizi delle agenzie di stampa - Includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.

2.9.3.2. Altri servizi di informazione - Includono i servizi inerenti a basi di dati — concezione di un database, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi) —, sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo, e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca finalizzati a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non plurimi a giornali e periodici, via e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi, altri servizi di fornitura di contenuti in linea e i servizi di biblioteche e archivi. I giornali e i periodici in blocco sono inclusi nelle merci in generale. I contenuti scaricati sono inclusi nei servizi d'informazione se diversi da software (incluso nella rubrica Servizi informatici) e da audio e video (inclusi nella rubrica Servizi audiovisivi e connessi).

2.10. Altri servizi alle imprese

Comprendono: Servizi di ricerca e sviluppo, Servizi professionali e di consulenza manageriale, Servizi tecnici, connessi al commercio e altri servizi alle imprese.

2.10.1. Servizi di ricerca e sviluppo

I servizi di ricerca e sviluppo consistono nei servizi correlati alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi. In linea di principio, rientrano in questa rubrica le pertinenti attività delle scienze umane, sociali e fisiche, compreso lo sviluppo di sistemi operativi che costituiscono progressi tecnologici. È inclusa anche la ricerca commerciale nei settori farmaceutico, dell'elettronica e delle biotecnologie.

Sono compresi: 1) Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze e 2) Altri servizi di ricerca e sviluppo.

2.10.1.1. Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze - Comprendono: a) Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati e b) Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo.

2.10.1.1.a. Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati – È compresa la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo su richiesta (personalizzati) e generalistici, escluse le vendite di diritti di proprietà (incluse nella rubrica 2.10.1.1.b) e le vendite correlate a licenze di riproduzione o di uso (incluse nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale).

2.10.1.1.b. Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo – Comprendono: Brevetti, Diritti d'autore derivanti da ricerca e sviluppo e Progetti e processi industriali (compresi i segreti commerciali).

2.10.1.2. Altri servizi di ricerca e sviluppo – Comprendono altre attività di sviluppo di prodotti/processi.

2.10.2. Servizi professionali e di consulenza manageriale

I servizi professionali e di consulenza manageriale comprendono: 1) Servizi legali e contabili, consulenza gestionale, servizi manageriali e pubbliche relazioni e 2) Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

2.10.2.1. Servizi legali e contabili, consulenza gestionale e pubbliche relazioni

Comprendono: a) Servizi legali; b) Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale; c) Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.

2.10.2.1.a. Servizi legali - Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedimento giuridico, giudiziario e statutario, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione delle controversie.

2.10.2.1.b. Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale - Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali.

2.10.2.1.c. Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni - Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre entità e il pubblico in generale.

2.10.2.2. Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione – Comprendono la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei media, inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione prestati da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.

2.10.3. Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese

Comprendono: 1) Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici, 2) Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario, 3) Servizi di leasing operativo, 4) Servizi connessi al commercio e 5) Altri servizi alle imprese non inclusi altrove.

2.10.3.1. Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici

Comprendono: a) Servizi di architettura, b) Servizi di ingegneria e c) Servizi scientifici e altri servizi tecnici.

2.10.3.1.a. Servizi di architettura – Comprendono le operazioni connesse alla progettazione di edifici.

2.10.3.1.b. Servizi di ingegneria – Comprendono la progettazione, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, strumenti, strutture, processi e sistemi. I servizi di questo tipo comportano l'elaborazione di progetti, piani e studi in relazione a progetti di ingegneria. È esclusa l'ingegneria mineraria (inclusa nella rubrica Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas).

2.10.3.1.c. Servizi scientifici e altri servizi tecnici – Comprendono: rilevamento topografico, cartografia, collaudo e certificazione di prodotti e ispezioni tecniche.

2.10.3.2. Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario

Comprendono: a) Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, b) Servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca e c) Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas.

2.10.3.2.a. Trattamento dei rifiuti e disinquinamento - Sono incluse le attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le attività di risanamento e altri servizi di tutela dell'ambiente. Sono inclusi anche i servizi ambientali, quali la produzione di carbon offset o la cattura di CO₂, non classificati in una categoria più specifica.

2.10.3.2.b. Servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca – Comprendono servizi accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi, come pure i servizi veterinari.

2.10.3.2.c. Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas – Comprendono i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e di gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria, nonché i servizi d'ingegneria mineraria e di rilevamento geologico.

2.10.3.3. Servizi di leasing operativo

Il leasing operativo consiste nel noleggio di attività prodotte, sulla base di contratti che assicurano l'uso di un bene tangibile al locatario senza trasferimento a quest'ultimo dell'insieme dei rischi e dei benefici associati alla proprietà. Il leasing operativo può essere denominato locazione nel caso di fabbricati o attrezzature. I servizi di leasing operativo riguardano il noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto. Sono compresi anche i contratti di leasing operativo relativi ad altri tipi di attrezzature, senza operatore, quali apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. I costi delle licenze per l'uso di beni intangibili, quali software, proprietà intellettuale, ecc., sono inclusi in rubriche specifiche (Servizi informatici, Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a., ecc.) e non come leasing operativo. Sono esclusi dai servizi di leasing operativo il leasing di linee di telecomunicazione (incluso nella rubrica Servizi di telecomunicazione), il noleggio di navi e aeromobili con operatore (incluso nei servizi di trasporto) e le attività di noleggio accessorie ai viaggi (incluse nella rubrica Viaggi).

2.10.3.4. Servizi connessi al commercio

I servizi connessi al commercio comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori in merci, intermediari, banditori d'asta e commissionari. Sono esclusi dai servizi connessi al commercio gli oneri di franchising (inclusi nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.), l'intermediazione su strumenti finanziari (inclusa nella rubrica Servizi finanziari), l'intermediazione assicurativa (inclusa nella rubrica Servizi ausiliari delle attività assicurative) e gli oneri relativi ai trasporti come le commissioni di agenzia (incluse nella rubrica Trasporti).

2.10.3.5. Altri servizi alle imprese non inclusi altrove

Gli altri servizi alle imprese comprendono i servizi di distribuzione di acqua, di vapore, di gas o di altri prodotti petroliferi e di fornitura di aria condizionata nel caso in cui possono essere individuati separatamente rispetto ai servizi di trasmissione, i servizi di collocamento di personale, di investigazione e vigilanza, di traduzione e di interpretariato, i servizi fotografici, di stampa e di pulizia di immobili e i servizi immobiliari.

2.11. Servizi personali, culturali e ricreativi

Comprendono: Servizi audiovisivi e connessi e Altri servizi personali, culturali e ricreativi.

2.11.1. Servizi audiovisivi e connessi

Possono essere ulteriormente disaggregati in Servizi audiovisivi e Servizi artistici connessi. Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi il noleggio di prodotti audiovisivi e di prodotti analoghi e l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via cavo o via satellite), i prodotti audiovisivi fabbricati su larga scala acquistati o venduti per un uso a tempo indeterminato che sono forniti elettronicamente (scaricati), i compensi percepiti da artisti (attori, musicisti, ballerini), autori, compositori, ecc. Sono esclusi gli oneri o le licenze di riproduzione e/o di distribuzione di prodotti audiovisivi (inclusi nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.).

2.11.2. Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Comprendono: a) Servizi di istruzione, b) Servizi sanitari, c) Servizi culturali e ricreativi e d) Altri servizi personali.

2.11.2.a. Servizi di istruzione - Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet, nonché da insegnanti, ecc., che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti.

2.11.2.b. Servizi sanitari - Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute o di istruzione (incluse nella rubrica Viaggi).

2.11.2.c. Servizi culturali e ricreativi – Comprendono i servizi in relazione a musei, scommesse e altre attività culturali, sportive e ricreative, tranne quelle che coinvolgono persone al di fuori della loro economia di residenza (incluse nella rubrica Viaggi).

2.11.2.d. Altri servizi personali – Comprendono i servizi sociali, domestici, ecc.

2.12. Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove

Rientrano in tale rubrica tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) su beni e servizi che non è possibile classificare in altre rubriche. Sono incluse tutte le operazioni (sia su beni, sia su servizi) di enclave quali ambasciate, consolati, basi militari e organizzazioni internazionali con residenti delle economie nelle quali le enclave sono localizzate. Sono escluse le operazioni delle enclave con residenti della propria economia. In funzione dell'unità delle amministrazioni pubbliche che interviene nella transazione, la rubrica può essere ulteriormente disaggregata in beni e servizi oggetto di operazioni di Ambasciate e consolati, Agenzie e unità militari e Altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove.

3. REDDITI PRIMARI

I redditi primari rappresentano il compenso spettante alle unità istituzionali quale corrispettivo per il loro contributo al processo di produzione o per aver messo a disposizione di altre unità istituzionali attività finanziarie o risorse naturali. Comprendono Redditi da lavoro dipendente, Redditi da capitale e Altri redditi primari.

3.1. Redditi da lavoro dipendente (D1)

I redditi da lavoro dipendente sono registrati allorché il datore di lavoro (l'unità di produzione) e il lavoratore dipendente sono residenti in economie differenti. Per l'economia ove è residente l'unità di produzione, i redditi da lavoro dipendente corrispondono al compenso complessivo in denaro o in natura (compresi i contributi versati dai datori di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale o a compagnie di assicurazione private o a fondi pensione) riconosciuto da un'impresa residente a un lavoratore dipendente non residente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile. Per l'economia ove è residente il lavoratore, i redditi da lavoro dipendente corrispondono al compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un'impresa non residente quale corrispettivo per il lavoro svolto durante il periodo contabile. È importante determinare se esiste un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore dipendente: in caso contrario, il compenso si configura come acquisto di servizi.

3.2. Redditi da capitale

I redditi da capitale derivano dalla proprietà da parte di un residente di un'attività finanziaria estera (credito) e, simmetricamente, dalla proprietà da parte di un non residente di un'attività finanziaria interna (debito). I redditi da capitale comprendono redditi su azioni e partecipazioni (Dividendi, Redditi prelevati dai membri delle quasi-società, Utili reinvestiti), redditi derivanti da crediti (Interessi) e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard.

Nella bilancia dei pagamenti i redditi da capitale sono classificati inoltre, secondo la funzione del sottostante investimento, come Investimenti diretti, Investimenti di portafoglio, Altri investimenti e Attività di riserva e sono ulteriormente disaggregati secondo il tipo di investimento. Per le definizioni degli investimenti secondo la funzione si rinvia alla sezione relativa al conto finanziario.

Allorché sono individuabili separatamente, i guadagni e le perdite in conto capitale non sono classificati come redditi da investimenti, bensì come variazioni del valore degli investimenti dovute all'andamento dei prezzi di mercato. I flussi netti associati a strumenti derivati sui tassi di interesse sono registrati unicamente nella posta Strumenti finanziari derivati del conto finanziario.

3.2.1. Interessi (D41)

Gli interessi costituiscono una forma di redditi da capitale percepita dai proprietari di alcune attività finanziarie, ovvero depositi (AF2), titoli di credito (AF3), prestiti (AF4) e altri conti attivi (AF8), quale contropartita per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale. Sono considerati interessi anche i redditi derivanti dalla detenzione e dalle assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il conto dei redditi primari registra «interessi puri», eliminando la componente SIFIM dagli «interessi effettivi». Gli interessi sono registrati secondo il principio di competenza.

3.2.2. Utili distribuiti dalle società (D42)

3.2.2.1. Dividendi (D421)

I dividendi sono gli utili distribuiti che sono attribuiti ai proprietari di azioni (AF5) quale corrispettivo per aver messo a disposizione delle società le loro risorse finanziarie. I dividendi sono registrati nel momento in cui le azioni cominciano a essere quotate ex dividendo.

3.2.2.2. Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D422)

I redditi prelevati dai membri delle quasi-società (imprese non costituite in società che agiscono come società, ad esempio, filiali, unità residenti fittizie per i terreni e altre risorse naturali di proprietà di non residenti, joint venture, trust, ecc.) sono gli importi che i proprietari prelevano per i propri bisogni dagli utili conseguiti dalle quasi-società di loro proprietà. I redditi prelevati dai membri delle quasi-società sono registrati nel momento in cui sono effettuati i prelievi.

3.2.3. Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D43)

Gli utili reinvestiti rappresentano la quota di competenza degli investitori diretti, proporzionale al capitale detenuto, dei redditi non distribuiti sotto forma di dividendi da consociate, società collegate e filiali estere. Essi sono definiti come la quota di competenza degli investitori diretti degli utili totali consolidati conseguiti dall'impresa di investimento diretto nel periodo di riferimento (al netto di imposte, interessi e ammortamenti), detratti i dividendi da pagare nel periodo di riferimento, anche se tali dividendi si riferiscono a utili conseguiti in periodi precedenti.

Gli utili reinvestiti sono registrati nel periodo in cui sono maturati gli utili non distribuiti.

3.2.4. Redditi da quote di fondi di investimento (D443)

I redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento collettivo comprendono due elementi distinti: Dividendi (D4431) e Utili reinvestiti (D4432).

I redditi derivanti da fondi di investimento possono essere considerati come trasferiti ai sottoscrittori (o detentori di quote) di tali fondi man mano che sono conseguiti sotto forma di redditi da capitale. I fondi di investimento traggono un utile dall'investimento delle risorse finanziarie ricevute dai loro sottoscrittori. I redditi da capitale da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento sono definiti come la differenza tra i redditi da investimenti percepiti sul portafoglio di investimenti del fondo e le spese di gestione. Gli utili netti dei fondi di investimento, previa detrazione delle spese operative, spettano ai sottoscrittori. Nel caso in cui solo una parte degli utili netti sia distribuita ai sottoscrittori sotto forma di dividendi, gli utili non distribuiti sono considerati come attribuiti ai sottoscrittori e successivamente reinvestiti.

3.2.5. Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard

Ai fini della definizione di tale rubrica vengono esaminate separatamente le sue componenti per le quali non sono richiesti dati per la bilancia dei pagamenti.

3.2.5.1.

I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D441) corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche di assicurazione. Le riserve sono quelle per le quali le imprese di assicurazione riconoscono una corrispondente passività nei confronti degli assicurati.

3.2.5.2. Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D442)

I diritti pensionistici derivano da sistemi pensionistici a contribuzione definita o da sistemi pensionistici a prestazione definita.

3.3. Altri redditi primari

Sono classificati secondo il settore istituzionale dell'economia segnalante (Amministrazioni pubbliche o Altri settori) e includono le seguenti componenti: Imposte sulla produzione e sulle importazioni, Contributi e Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti.

3.3.1. Imposte sulla produzione e sulle importazioni (D2)

Le imposte sulla produzione e sulle importazioni comprendono:

3.3.1.1. Le imposte sui prodotti (D21) da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato con l'estero. Ne sono un esempio l'imposta sul valore aggiunto, i dazi sulle importazioni, le accise e le imposte di consumo.

3.3.1.2. Le altre imposte sulla produzione (D29) comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, incluse le tasse versate dalle imprese per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività.

3.3.2. Contributi (D3)

Comprendono i contributi ai prodotti e gli altri contributi alla produzione.

3.3.2.1. I contributi ai prodotti (D31) sono erogati per singola unità di bene o di servizio prodotta.

3.3.2.2. Gli altri contributi alla produzione (D39) sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti percepiscono a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione.

3.3.3. Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D45)

Si tratta dei redditi percepiti quale corrispettivo per aver messo risorse naturali a disposizione di un'unità istituzionale non residente. Ne sono un esempio gli importi da corrispondere per l'uso di terreni, per lo sfruttamento di giacimenti di minerali o di altre risorse minerarie e per i diritti di pesca, di sfruttamento silvicolo o di pascolo. I pagamenti regolari corrisposti da coloro che sfruttano risorse naturali, come un giacimento, benché spesso descritti come royalty, sono classificati come diritti di sfruttamento di giacimenti.

4. REDDITI SECONDARI

Nel conto dei redditi secondari sono registrati i trasferimenti correnti tra residenti e non residenti. Un trasferimento consiste nella messa a disposizione di un'unità istituzionale, da parte di un'altra unità istituzionale, di un bene, di un servizio, di un'attività finanziaria o di un'altra attività non prodotta, senza contropartita in termini economici. I trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale.

I trasferimenti correnti sono classificati secondo il settore istituzionale che opera o riceve il trasferimento nell'economia segnalante (Amministrazioni pubbliche o Altri settori).

I trasferimenti correnti delle amministrazioni pubbliche comprendono: Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., Contributi sociali, Prestazioni sociali, Aiuti internazionali correnti, Trasferimenti correnti diversi e Risorse proprie dell'Unione basate su IVA e RNL.

I trasferimenti correnti degli altri settori comprendono: Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., Contributi sociali, Prestazioni sociali, Trasferimenti correnti diversi, Premi netti di assicurazione contro i danni, Indennizzi di assicurazione contro i danni e Rettifica per variazione dei diritti pensionistici. Nei Trasferimenti correnti diversi (D75) figurano i Trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti (di cui: Rimesse dei lavoratori).

4.1. Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D5)

Nei conti internazionali, le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono costituite principalmente da imposte sul reddito conseguito da non residenti quale corrispettivo per il lavoro prestato o per aver messo a disposizione attività finanziarie. Sono incluse anche le imposte sui guadagni in conto capitale derivanti da attività di non residenti. Le imposte sul reddito e sui guadagni in conto capitale derivanti da attività finanziarie sono generalmente pagate dagli Altri settori (persone fisiche, società e istituzioni senza scopo di lucro) e rimosse dalle Amministrazioni pubbliche.

4.2. Contributi sociali (D61)

I contributi sociali sono i contributi effettivi o figurativi versati dalle famiglie ai sistemi di assicurazione sociale al fine di garantirsi il diritto all'erogazione di prestazioni sociali.

4.3. Prestazioni sociali (D62+D63)

Le prestazioni sociali comprendono le prestazioni erogate nel quadro di sistemi di sicurezza sociale e pensionistici. Esse possono essere in denaro o in natura e includono, oltre alle prestazioni pensionistiche, le prestazioni non pensionistiche erogate ad esempio in caso di malattia o disoccupazione, per l'abitazione o l'istruzione.

4.4. Premi netti di assicurazione contro i danni (D71)

I premi di assicurazione contro i danni comprendono sia i premi lordi pagati dagli assicurati per garantirsi la copertura assicurativa durante il periodo contabile corrente (premi di competenza dell'esercizio), sia i premi supplementari costituiti dai redditi da investimenti attribuiti agli assicurati al netto del compenso del servizio prestato dalle imprese di assicurazione. Il compenso del servizio si configura come un acquisto di servizi da parte degli assicurati ed è registrato come servizio assicurativo. Sono inclusi in questa rubrica i premi netti relativi a garanzie standard.

4.5. Indennizzi di assicurazione contro i danni (D72)

Gli indennizzi di assicurazione contro i danni sono gli importi versati a titolo di liquidazione di indennizzi dovuti durante il periodo contabile corrente. Gli indennizzi sono dovuti nel momento in cui si verifica l'evento che determina il pagamento del risarcimento. Sono registrati in questa rubrica gli importi da pagare a seguito dell'escussione di garanzie standard.

4.6. Aiuti internazionali correnti (D74)

Gli aiuti internazionali correnti sono costituiti dai trasferimenti correnti in denaro o in natura tra amministrazioni pubbliche di paesi differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali. In parte tali aiuti riguardano le istituzioni dell'Unione.

4.7. Trasferimenti correnti diversi (D75)

I trasferimenti correnti diversi, in denaro o in natura, comprendono: Trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D751), Trasferimenti correnti tra famiglie (D752), Altri trasferimenti correnti diversi (D759), compresi risarcimenti, ammende e multe, parte degli importi versati per partecipare a concorsi a premi o per scommesse, ecc.

4.7.1. Trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti

I trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti consistono in tutti i trasferimenti correnti in denaro o in natura che le famiglie residenti operano a favore di famiglie non residenti o ricevono da queste. I trasferimenti personali comprendono come «di cui» le Rimesse dei lavoratori.

4.7.1.1. Rimesse dei lavoratori

Le rimesse dei lavoratori consistono nei trasferimenti personali operati dagli immigrati residenti e occupati in nuove economie a favore delle famiglie non residenti. Le persone che lavorano per nuove economie e vi soggiornano per periodi inferiori a un anno sono considerate non residenti e la loro retribuzione è registrata come redditi da lavoro dipendente.

4.8. Risorse proprie dell'Unione basate su IVA e RNL (D76)

La terza e la quarta risorsa propria dell'Unione basate rispettivamente sull'IVA e sull'RNL costituiscono trasferimenti correnti operati dalle amministrazioni pubbliche di ciascuno Stato membro a favore delle istituzioni dell'Unione.

4.9. Rettifica per variazione dei diritti pensionistici (D8)

La rettifica per variazione dei diritti pensionistici deve essere operata per assicurare la concordanza tra il trattamento delle pensioni come trasferimenti correnti e il trattamento dei diritti pensionistici come attività finanziarie. Dopo la rettifica, il saldo del conto corrente è identico a quello che si sarebbe avuto se i contributi sociali e le prestazioni pensionistiche non fossero stati registrati come trasferimenti correnti.

B. CONTO CAPITALE

Il conto capitale registra le Acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte e i Trasferimenti in conto capitale.

5.1. Acquisizioni e cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte

Le attività non finanziarie non prodotte comprendono: a) risorse naturali, b) licenze, contratti di leasing e altri contratti e c) risorse di marketing (marchi di fabbrica, nomi commerciali) e avviamento commerciale. Le acquisizioni e le cessioni di attività non finanziarie non prodotte sono registrate separatamente, su base lorda e non netta. In questa posta del conto capitale vanno registrati solo la vendita o l'acquisto di tali attività, non il loro uso.

5.2. Trasferimenti in conto capitale (D9)

I trasferimenti in conto capitale consistono: i) in trasferimenti della proprietà di capitale fisso, ii) in trasferimenti di fondi in relazione, o condizionati, all'acquisto o alla cessione di capitale fisso e iii) nella cancellazione di un debito da parte di un creditore, senza alcuna contropartita. I trasferimenti in conto capitale possono essere in denaro o in natura (ad esempio, la remissione di debiti). Nella pratica, i trasferimenti correnti si differenziano dai trasferimenti in conto capitale in relazione all'uso del trasferimento da parte del paese destinatario. I trasferimenti in conto capitale sono classificati secondo il settore istituzionale che opera o riceve il trasferimento nell'economia segnalante (Amministrazioni pubbliche o Altri settori).

I trasferimenti in conto capitale comprendono: Imposte in conto capitale, Contributi agli investimenti e Altri trasferimenti in conto capitale.

5.2.1. Imposte in conto capitale (D91)

Le imposte in conto capitale sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dalle unità istituzionali o sul valore dei beni trasferiti tra unità istituzionali. Comprendono imposte sulle successioni e sulle donazioni tra vivi gravanti sul capitale dei beneficiari.

5.2.2. Contributi agli investimenti (D92)

I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, operati allo scopo di finanziare in tutto o in parte le acquisizioni di capitale fisso. I beneficiari sono obbligati a utilizzare i contributi agli investimenti percepiti in denaro per finanziare investimenti fissi lordi e i contributi sono spesso legati a specifici progetti di investimento, quali grandi opere di costruzione.

5.2.3. Altri trasferimenti in conto capitale (D99)

Gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono gli indennizzi accordati una tantum a fronte di gravi lesioni o di danni considerevoli non assicurati, lasciti, donazioni di importo rilevante tra vivi, compresi i lasciti e le donazioni alle istituzioni senza scopo di lucro. In tale rubrica rientra la Remissione di debiti.

5.2.3.1. Remissione di debiti

La remissione di debiti consiste nella volontaria cancellazione, in tutto o in parte, di una obbligazione di debito nel quadro di un accordo contrattuale tra un creditore e un debitore.

C. CONTO FINANZIARIO E POSIZIONE PATRIMONIALE SULL'ESTERO

In generale il conto finanziario registra le operazioni, riguardanti attività e passività finanziarie, che si sono svolte tra residenti e non residenti. Nel conto finanziario le operazioni sono presentate con valori netti: le acquisizioni nette di attività finanziarie corrispondono alla differenza tra acquisizioni e cessioni di attività.

La posizione patrimoniale sull'estero evidenzia, alla fine di ciascun trimestre, il valore delle attività finanziarie dei residenti di un'economia che costituiscono crediti nei confronti di non residenti e le passività dei residenti di un'economia nei confronti di non residenti, più l'oro fisico detenuto come attività di riserva. La differenza tra le attività e le passività è la posizione patrimoniale netta sull'estero, che rappresenta un credito netto oppure una passività netta nei confronti del resto del mondo.

Il valore della posizione patrimoniale sull'estero alla fine di un periodo è pari al saldo tra le posizioni alla fine del periodo precedente, le operazioni nel periodo corrente e le altre variazioni non riconducibili a operazioni tra residenti e non residenti che potrebbero essere attribuite ad altre variazioni di volume e a rivalutazioni (dovute a variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio).

Secondo la ripartizione in base al criterio funzionale, le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono classificate come Investimenti diretti, Investimenti di portafoglio, Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti, Altri investimenti e Attività di riserva. Le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono inoltre classificate secondo il tipo di strumento e secondo il settore istituzionale, come precisato nella tavola 7.

I prezzi di mercato servono da base per la valutazione delle posizioni e delle operazioni. Si fa ricorso alla valutazione al valore nominale per le posizioni inerenti a strumenti non negoziabili, ovvero prestiti, depositi e altri conti attivi e passivi. Tuttavia, tutte le operazioni relative a tali strumenti sono valutate a prezzi di mercato. Al fine di tener conto della differenza tra la valutazione di mercato delle operazioni e la valutazione al valore nominale delle posizioni, nel periodo in cui è effettuata la vendita, il venditore registra Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo per un importo pari alla differenza tra il valore nominale e il valore della transazione, mentre l'acquirente registra un importo di segno contrario come Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

Il conto finanziario della bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero comprendono poste di contropartita per i redditi maturati sugli strumenti classificati nelle rispettive categorie funzionali.

6.1. Investimenti diretti

Gli investimenti diretti sono associati all'esercizio da parte di un residente in un'economia (investitore diretto) di un controllo o di un'influenza significativa sulla gestione di un'impresa residente in un'altra economia (impresa oggetto di investimento diretto). Secondo gli standard internazionali, la proprietà diretta o indiretta del 10% o più del potere di voto di un'impresa residente in un'economia da parte di un investitore residente in un'altra economia costituisce prova di una siffatta relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle consociate di un'impresa di investimento diretto, alle società controllate dalle consociate, nonché a quelle collegate. Una volta verificata la sussistenza di un investimento diretto, tutti i pertinenti flussi finanziari o le consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come posizioni o operazioni inerenti a investimenti diretti.

Il Capitale azionario include le partecipazioni in filiali, così come tutte le partecipazioni in consociate e società collegate. Gli Utili reinvestiti consistono nella posta di contropartita della quota spettante agli investitori diretti degli utili non distribuiti come dividendi da consociate o società collegate, nonché degli utili di filiali non rimessi all'investitore diretto e registrati nella rubrica Redditi da capitale (cfr. 3.2.3).

Le Azioni e partecipazioni di investimenti diretti e gli Strumenti di debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione esistente tra le entità e secondo la direzione dell'investimento. Si distinguono tre tipi di relazioni per gli investimenti diretti:

a) investimento degli investitori diretti in imprese oggetto di investimento diretto: rientrano in tale categoria i flussi (e gli stock) di investimenti dall'investitore diretto alle imprese oggetto d'investimento diretto (indipendentemente dal fatto che il controllo o l'influenza siano esercitati direttamente o indirettamente);

b) partecipazioni incrociate: questo tipo di relazione riguarda i flussi (e gli stock) di investimenti dalle imprese oggetto di investimento diretto all'investitore diretto;

c) tra imprese sorelle: rientrano in tale categoria i flussi (e gli stock) tra imprese che non si controllano né si influenzano a vicenda, ma sono tutte assoggettate al controllo o all'influenza dello stesso investitore diretto.

6.2. Investimenti di portafoglio

Gli investimenti di portafoglio comprendono le posizioni e le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni o a titoli di credito diversi da quelli inclusi tra gli investimenti diretti o tra le attività di riserva. Negli investimenti di portafoglio rientrano Azioni e altre partecipazioni, Quote e partecipazioni in fondi di investimento e Titoli di credito, a condizione che non siano classificati tra gli investimenti diretti o tra le attività di riserva. Transazioni quali le operazioni di pronti contro termine e i prestiti di titoli sono escluse dagli investimenti di portafoglio.

6.2.1. Azioni e altre partecipazioni (F51/AF51)

Le azioni e altre partecipazioni sono tutti gli strumenti rappresentativi del diritto sul valore residuo di una società o di una quasi-società, dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori. A differenza dei titoli di credito, le azioni e le altre partecipazioni generalmente non assicurano al proprietario il diritto a un importo prestabilito o a un ammontare determinato secondo una formula prefissata. Le azioni si suddividono in Azioni quotate e Azioni non quotate.

Le azioni quotate (F511/AF511) sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni non quotate (F512/AF512) sono i titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori.

6.2.2. Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F52/AF52)

Le quote di fondi di investimento sono emesse da fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie. In considerazione del ruolo specializzato che rivestono nell'intermediazione finanziaria come forma di investimento collettivo in altre attività, le quote di fondi di investimento sono individuate separatamente rispetto alle altre azioni rappresentative di capitale. Il trattamento dei loro utili è inoltre differente perché è necessario imputare gli utili reinvestiti.

6.2.3. Titoli di credito (F3/AF3)

I titoli di credito sono strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Comprendono effetti, buoni, obbligazioni, certificati di deposito negoziabili, carta commerciale, titoli garantiti da attività, strumenti del mercato monetario e strumenti simili normalmente negoziati sui mercati finanziari. Le operazioni e le posizioni inerenti a titoli di credito sono suddivise secondo la scadenza originaria in Titoli di credito a breve termine e Titoli di credito a lungo termine.

6.2.3.1. Titoli di credito a breve termine (F31/AF31)

I titoli di credito a breve termine sono rimborsabili a vista o hanno una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi conferiscono generalmente al loro possessore il diritto incondizionato di ricevere, a una determinata data, un importo prestabilito. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l'entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

6.2.3.2. Titoli di credito a lungo termine (F32/AF32)

I titoli di credito a lungo termine hanno scadenza originaria superiore a un anno o scadenza indeterminata (i titoli rimborsabili a vista sono inclusi nei titoli a breve termine). Essi conferiscono al loro possessore: a) il diritto incondizionato a un gettito monetario fisso o variabile nella misura determinata nel contratto (il pagamento degli interessi è indipendente dagli introiti del debitore) e b) il diritto incondizionato a percepire, a una o a più date prestabilite, un importo determinato a titolo di rimborso del capitale.

La registrazione delle operazioni nella bilancia dei pagamenti avviene nel momento in cui i creditori o i debitori iscrivono l'attività o la passività nei propri conti. Le operazioni sono registrate al prezzo effettivamente percepito o corrisposto, al netto di commissioni e oneri. Sono pertanto compresi, nel caso dei titoli con cedola, gli interessi maturati dall'ultimo pagamento degli interessi e, nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. L'inclusione degli interessi maturati è necessaria tanto per il conto finanziario della bilancia dei pagamenti quanto per la posizione patrimoniale sull'estero: tali registrazioni necessitano di poste di contropartita nei rispettivi conti del reddito.

6.3. Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti (F7/AF7)

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a un altro strumento o indicatore finanziario o a una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.) possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Sono classificati in una rubrica distinta dalle altre perché si ha in questo caso un trasferimento di rischi e non una fornitura di fondi o di altre risorse. A differenza degli altri strumenti articolati secondo la funzione, gli strumenti finanziari derivati non generano redditi primari. I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come strumenti finanziari derivati, non come redditi da capitale. Le posizioni e le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati sono trattate separatamente rispetto al valore delle attività sottostanti cui tali strumenti sono collegati. Nel caso delle opzioni, è registrato l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e un compenso del servizio). I margini rimborsabili consistono in denaro o altre attività depositate a garanzia della controparte contro il rischio di inadempimento. Essi sono classificati come depositi tra gli altri investimenti (se le passività del debitore sono incluse nella massa monetaria) o negli altri conti attivi e passivi. I margini non rimborsabili (denominati anche margini di variazione) riducono la passività finanziaria creata tramite lo strumento derivato e sono pertanto classificati come operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati.

Le stock option conferite ai dipendenti consistono in opzioni all'acquisto del capitale di una società attribuite ai dipendenti di tale società come forma di retribuzione. Se possono essere negoziate sui mercati finanziari senza alcuna limitazione, le stock option conferite ai dipendenti sono classificate come strumenti finanziari derivati.

6.4. Altri investimenti

La rubrica Altri investimenti riunisce tutte le posizioni e le operazioni non incluse nelle pertinenti rubriche relative a investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti o attività di riserva. Nella misura in cui le seguenti classi di attività e passività finanziarie non sono incluse tra gli investimenti diretti o le attività di riserva, gli altri investimenti comprendono: a) Altre partecipazioni; b) Biglietti, monete e depositi; c) Prestiti (compreso l'utilizzo di crediti e di prestiti del FMI); d) Assicurazioni, pensioni e garanzie standard; e) Crediti commerciali e anticipazioni; f) Altri conti attivi e passivi; g) Assegnazioni di DSP (i DSP detenuti sono inclusi nelle attività di riserva).

Per i prestiti, i depositi e gli altri conti attivi e passivi ceduti a sconto, il valore dell'operazione registrato nel conto finanziario può divergere dai valori nominali registrati nella posizione patrimoniale sull'estero. Tali differenze sono registrate come Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

6.4.1. Altre partecipazioni (F519/AF519)

Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale non rappresentate da titoli e pertanto non incluse in investimenti di portafoglio. La partecipazione al capitale di alcune organizzazioni internazionali non avviene sotto forma di azioni ed è pertanto classificata come Altre partecipazioni.

6.4.2. Biglietti, monete e depositi (F2/AF2)

Per biglietti, monete e depositi si intendono le banconote e le monete in circolazione, nonché i depositi. I depositi sono contratti standard non negoziabili generalmente offerti da istituti di deposito, che consentono il deposito e il successivo prelievo di importi variabili di denaro da parte del creditore. Solitamente i depositi garantiscono la restituzione del capitale all'investitore da parte del debitore.

La distinzione tra Prestiti e Biglietti, monete e depositi sta nella natura del prestatore di fondi. Ciò implica che, sul lato delle attività, i fondi corrisposti dal settore residente che li detiene a istituti bancari non residenti devono essere classificati come Depositi, mentre i fondi corrisposti dal settore residente che li detiene a unità non bancarie non residenti (unità istituzionali diverse dalle banche) devono essere classificati come Prestiti. Sul lato delle passività, i fondi ricevuti da unità istituzionali non bancarie residenti (ossia diverse da istituzioni finanziarie e monetarie) sono sempre classificati come Prestiti. Tale distinzione comporta che tutte le operazioni in cui intervengono istituzioni finanziarie e monetarie residenti e banche non residenti devono essere classificate come Depositi.

6.4.3. Prestiti (F4/AF4)

I prestiti sono attività finanziarie a) che si creano allorché un creditore presta direttamente fondi a un debitore e b) che sono attestate da documenti non negoziabili. Rientrano in tale rubrica tutti i prestiti, compresi i mutui ipotecari, i contratti di leasing finanziario e le operazioni di pronti contro termine. Tutte le operazioni di pronti contro termine (repurchase agreement, operazioni di vendita con patto di riacquisto e prestiti di titoli) (con scambio di denaro a titolo di garanzia) sono considerate non come effettive operazioni di compravendita di titoli, bensì come prestiti garantiti e sono registrate nella rubrica Altri investimenti per il settore residente che conduce l'operazione. Questo trattamento, peraltro conforme alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto a riflettere con maggiore precisione le motivazioni economiche alla base di tali strumenti finanziari.

6.4.4. Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F6/AF6)

Comprendono: a) riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (F61); b) diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F62); c) diritti pensionistici, diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi e diritti a prestazioni non pensionistiche (F63+F64+F65); d) riserve per escussioni di garanzie standard (F66).

6.4.5. Crediti commerciali e anticipazioni (F81/AF81)

I crediti commerciali e le anticipazioni sono costituiti dai crediti finanziari derivanti dalla concessione diretta di credito da parte dei fornitori di beni e servizi ai propri clienti e dalle anticipazioni per prodotti in corso di lavorazione o lavori da effettuare, nella forma di pagamenti anticipati da parte dei clienti di beni e servizi non ancora forniti. Si hanno crediti commerciali e anticipazioni allorché il momento del pagamento di beni e servizi non coincide con quello del trasferimento della proprietà di un bene o dell'erogazione di un servizio.

6.4.6. Altri conti attivi e passivi (F89/AF89)

Rientrano in tale rubrica i conti attivi o passivi diversi da quelli inclusi nei crediti commerciali e nelle anticipazioni o in altri strumenti. Gli altri conti attivi e passivi comprendono attività e passività finanziarie create quale contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari. Includono passività maturate, ma non ancora liquidate, in relazione a imposte, compravendite di titoli, commissioni su prestiti di titoli e su prestiti di oro, retribuzioni, dividendi e contributi sociali.

6.4.7. Assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP) (F12/AF12)

Le assegnazioni di DSP ai membri del FMI sono registrate come passività assunte dagli assegnatari in DSP nella rubrica Altri investimenti, con una registrazione di contropartita in DSP nella rubrica Attività di riserva.

6.5. Attività di riserva

Le attività di riserva sono le attività sull'estero immediatamente a disposizione delle autorità monetarie, e da queste controllate, per soddisfare bisogni di finanziamento della bilancia dei pagamenti, per intervenire sui mercati dei cambi al fine di tenere sotto controllo il tasso di cambio e per altri scopi correlati (come mantenere la fiducia nella moneta e nell'economia o servire da base per prestiti esteri). Le attività di riserva devono essere attività in valuta estera, crediti nei confronti di non residenti e attività effettivamente esistenti. Sono escluse le attività potenziali. Alla base del concetto di attività di riserva si trovano le nozioni di «controllo» da parte delle autorità monetarie e di «disponibilità» delle attività.

6.5.1. Oro monetario (F11/AF11)

L'oro monetario è l'oro su cui vantano diritti le autorità monetarie (o altri organismi assoggettati al controllo effettivo delle autorità monetarie), detenuto come attività di riserva. Comprende l'Oro fisico e i Conti in oro non allocated presso non residenti che attribuiscono il diritto di ottenere la consegna di oro.

6.5.1.1. L'oro fisico (compreso quello detenuto in conti in oro allocated) si presenta nella forma di monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1 000.

6.5.1.2 I conti in oro non allocated rappresentano un diritto nei confronti del gestore di ottenere la consegna di oro. Il gestore di tali conti vanta un diritto su una base di riserva di oro fisico (allocated) e attribuisce ai titolari dei conti un credito denominato in oro. I conti in oro non allocated non classificati come oro monetario sono inclusi come Biglietti, monete e depositi negli Altri investimenti.

6.5.2. Diritti speciali di prelievo (F12/AF12)

I diritti speciali di prelievo (DSP) sono attività di riserva internazionali create dal FMI e assegnate ai suoi membri a integrazione delle riserve ufficiali esistenti. I DSP sono detenuti esclusivamente dalle autorità monetarie dei membri del FMI e da un numero limitato di istituzioni finanziarie internazionali all'uopo autorizzate.

6.5.3. Posizione di riserva sul FMI

Corrisponde alla somma a) della «tranche di riserva», ossia gli importi in valuta estera (inclusi i DSP) che un paese membro può ottenere dal FMI con breve preavviso, e b) dei debiti del FMI (nel quadro di un accordo di prestito) nel Conto delle risorse generali, che possono essere messi rapidamente a disposizione del paese membro.

6.5.4. Altre attività di riserva

Comprendono: Biglietti, monete e depositi, Titoli, Strumenti finanziari derivati e Altri crediti. I Depositi sono quelli disponibili a vista. I Titoli comprendono azioni e titoli di credito liquidi e negoziabili emessi da non residenti, comprese le quote di fondi di investimento. Gli Strumenti finanziari derivati sono registrati tra le attività di riserva solo nel caso in cui gli strumenti finanziari derivati correlati alla gestione delle attività di riserva costituiscono parte integrante della valutazione di tali attività. Gli Altri crediti comprendono prestiti a operatori non bancari non residenti, prestiti a lungo termine a un conto fiduciario del FMI e altre attività finanziarie non precedentemente considerate che soddisfano la definizione di attività di riserva.
